



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO quanto previsto all'allegato IV del predetto decreto circa le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas da realizzarsi da parte dell'ENEL;

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente la centrale a ciclo combinato di Trino da realizzarsi in Comune di Trino (VC) località Leri-Cavour, presentata dall'ENEL, in data 26.10.1989 ;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa ENEL in data 5 giugno, 20 giugno, 16 luglio, 24 luglio e 3 settembre 1990;

VISTA la nota dell'ENEL pervenuta in data 16.5.1990 con cui si comunica l'avvenuta pubblicazione sui giornali dell'avviso al pubblico ai sensi dell'art.4, comma 6, dell'allegato IV al D.P.C.M. 27

dicembre 1988;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.508 del 2 maggio 1990, con cui, ai sensi dell'art.6 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, si provvede ad integrare la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale con gli esperti designati dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'ISPESL, dall'ENEA, dall'ENEA-DISP, dal CNR, dai Vigili del Fuoco e dalla Regione Piemonte;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente n.497 del 19 marzo 1990 con cui si provvede, ai sensi dell'art. 7 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, a nominare il presidente e gli esperti dell'inchiesta pubblica da svolgersi in relazione alla procedura d'impatto ambientale della predetta centrale;

VISTO il parere formulato, in data 10.9.1990, dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale integrata con gli esperti nominati con il citato Decreto 508/90, a seguito dell'istruttoria, sul progetto presentato dall'ENEL;

CONSIDERATO CHE in detto parere la Commissione ha: preso atto che il progetto presentato consiste in un impianto termoelettrico a ciclo combinato costituito da due moduli della potenza nominale pari a circa 340 MWe ciascuno, funzionanti normalmente con gas naturale ed in alternativa con gasolio o DPL;

valutato che:

- i documenti progettuali presentati dall'ENEL che descrivono l'intervento in programma relativo alla realizzazione della centrale a ciclo combinato di Trino e gli approfondimenti acquisiti nel corso dell'istruttoria forniscono una adeguata informazione tecnica;
- lo studio di impatto ambientale contiene le informazioni sufficienti per valutare le possibili ricadute ambientali dell'opera;
- le analisi di previsione degli impatti contenute nello studio di impatto ambientale sono da ritenersi sufficienti;
- il livello di impatto ambientale per effetto della realizzazione e della gestione dell'opera è da ritenersi accettabile, considerati gli interventi di mitigazione sugli impianti previsti in progetto e



Il Ministro dell'Ambiente

- quelli raccomandati dalla Commissione e stimata la loro efficacia nelle condizioni di maggior impatto;
- il progetto della centrale deve comprendere un dettagliato piano di monitoraggio tenendo conto delle osservazioni avanzate dalla Commissione, dagli enti locali e dalla Regione;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Piemonte, pervenuta in data 6.9.1990, con cui si richiedono in sintesi precisazioni in ordine alla localizzazione dell'impianto, l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, l'installazione di una rete di rilevamento, il divieto all'uso dell'acquifero profondo ad uso industriale e si esprime parere favorevole;

VISTA la delibera della Giunta Provinciale di Vercelli pervenuta in data 6.9.1990 con cui si richiede in sintesi di adottare le migliori tecnologie disponibili, codici di comportamento e di intervento, di installare una rete di monitoraggio e di collocare l'impianto all'interno dell'area già infrastrutturata e recintata e si esprime parere favorevole;

VISTA la nota del Comune di Trino pervenuta in data 8.9.1990 con cui si richiede in sintesi di concordare con l'ENEL le norme di comportamento e per l'informazione sull'uso del combustibile, di utilizzare le acque superficiali per gli usi non potabili, di predisporre un impianto di monitoraggio in continuo degli affluenti gassosi, di procedere a taluni approfondimenti e si esprime parere positivo;

VISTA la nota del Ministero della Sanità pervenuta in data 3.8.1990 con cui si trasmette e si condivide il parere dell'ISPESL in merito alla centrale di Trino che individua alcuni temi di approfondimento;

VISTA la nota del Ministero dei Lavori Pubblici pervenuta in data 27 aprile 1990 con cui, sentita la competente Direzione Generale del Coordinamento territoriale, non vengono formulate

Handwritten initials and signature

Handwritten initials and signature

osservazioni e si esprime parere favorevole;

PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha provveduto all'esame dettagliato delle osservazioni e delle prescrizioni proposte dalle citate Amministrazioni e ne ha tenuto conto nella formulazione del parere;

VISTA la nota del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali pervenuta in data 8 ottobre 1990 con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni sull'impianto proposto;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 5 novembre 1990 con cui, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 dell'allegato IV al DPCM 27.12.88, si esprime parere favorevole a condizione che venga realizzata una rete di rilevamento con almeno tre postazioni fisse, da attivarsi fin dall'avvio del cantiere, secondo le specifiche regionali;

VISTI gli esiti dell'inchiesta pubblica svoltasi secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 7 dell'allegato IV al DPCM 27.12.1988 e conclusasi in data 30 luglio 1990 con la trasmissione al Ministro dell'Ambiente della relazione del Presidente;

PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha valutato quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto della centrale a ciclo combinato da realizzarsi in Comune di Trino, località Leri-Cavour, a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) la localizzazione del sito puntuale all'interno dell'area di proprietà dell'ENEL deve essere spostata in direzione Ovest in modo tale da far coincidere la recinzione attorno all'impianto con la



Il Ministro dell'Ambiente

strada asfaltata già predisposta ed in modo tale da poter utilizzare le opere già predisposte per lo smaltimento delle acque;

- b) il fondo e gli argini dei bacini di contenimento dei serbatoi di gasolio devono essere realizzati con materiale compattato di granulometria adeguata, con tecnologia atta a garantire la tenuta rispetto ad eventuali sversamenti del gasolio;
- c) l'impianto dovrà essere equipaggiato con combustori a basso sviluppo di NO_x , più avanzati di quelli attualmente adottati, non appena essi saranno resi industrialmente disponibili per il tipo di impianto installato a Trino;
- d) deve essere assicurato che i valori limite di emissione, definiti secondo i criteri di cui al D.M. dell'8 maggio 1989, relativi alle particelle sospese totali siano pari a 5 e 25 mg/Nm^3 , rispettivamente per il funzionamento a gas naturale ed a gasolio;
- e) deve essere predisposto un piano di monitoraggio delle emissioni secondo i seguenti criteri:
- nella fase iniziale di funzionamento dell'impianto (2-3 anni) dovrà essere installato al camino un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di CO e di NO_x . Trascorso tale periodo sulla base delle risultanze delle misure e del monitoraggio ambientale, potrà essere rivisto il sistema per il controllo delle emissioni, eventualmente sostituendo il controllo in continuo al camino con il monitoraggio ambientale in alcune postazioni e/o con misure saltuarie. Oltre a ciò l'ENEL dovrà condurre la campagna sperimentale di caratterizzazione delle emissioni al camino degli inquinanti convenzionali gassosi (NO , NO_2 , SO_2 e CO), del particolato e dei microinquinanti inorganici ed organici, così come proposto in relazione all'utilizzo dei diversi tipi di combustibile, cioè gasolio, DPL e gas naturale;
 - la caratterizzazione delle emissioni al camino dovrà essere integrata anche dalla caratterizzazione della composizione del combustibile liquido utilizzato per alimentare il turbogas (gasolio o distillati leggeri). In particolare si ritiene che detta caratterizzazione dovrebbe riguardare la determinazione dei contenuti di ceneri, zolfo, vanadio, sodio e potassio, calcio, piombo, arsenico, berillio, cadmio, cromo, mercurio, rame, nichel

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- e zinco;
- i risultati di tali indagini dovranno essere trasmessi a cura dell'ENEL alla scadenza di ogni prova, dopo le necessarie elaborazioni e verifiche, alle locali Autorità competenti, alla Regione ed al Ministero dell'ambiente;
- f) deve essere altresì predisposto un piano di monitoraggio e controllo ambientale secondo i seguenti criteri:
- l'ENEL dovrà predisporre un programma di campagne di misura dei parametri della qualità dell'aria (SO_2 , NO, NO_2 , O_3 , particolato) in determinate condizioni meteorologiche, ripetute in condizioni stagionali diverse (almeno due campagne in condizioni autunnali-invernali e due in condizioni primaverili-estive sull'arco di due anni);
 - la rete di rilevamento dovrà prevedere almeno tre postazioni fisse, da attivarsi fin dall'avvio del cantiere, secondo le specifiche regionali;
 - detti controlli ambientali dovranno anche essere integrati da un rilevamento annuale del livello di acidità dei suoli in almeno due postazioni sottovento (indicativamente a 1,5 e 5 km dai camini della centrale) e da una analisi degli eventuali possibili effetti sulle principali coltivazioni (riso e mais) della zona (in un'area campione) e sulla vegetazione spontanea (ad esempio Bosco della Partecipanza). E' opportuno che le rilevazioni siano avviate almeno un anno prima che la centrale venga messa in esercizio;
 - l'ENEL dovrà sottoporre a controllo dei principali parametri (pH, additivi, olii e tracce di combustibili) gli scarichi liquidi e dovrà concordare con gli Enti locali competenti forme di controllo, ad intervalli regolari, della qualità delle acque nel corpo idrico ricettore e della falda superficiale;
 - i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi a cura dell'ENEL almeno annualmente alle locali Autorità competenti, alla Regione ed al Ministero dell'ambiente;
- g) in attesa dell'emanazione delle norme sull'inquinamento acustico, l'incremento di rumore dovuto alla marcia dell'impianto non dovrà innalzare di oltre 3 dBA il fondo sul limite degli attuali confini della proprietà dell'ENEL. Le relative misurazioni saranno riferite a medie orarie, sia diurne che notturne.



Il Ministro dell'Ambiente

Qualora il valore di fondo sia inferiore a 45 dBA, il limite di rumorosità notturna potrà essere innalzato fino ad un valore massimo di 48 dBA;

- h) il posizionamento ed il dimensionamento dei serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido, nonché dei relativi bacini di contenimento, dovranno rispondere alla normativa vigente di prevenzione incendi (D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni). Dovranno altresì essere realizzati impianti di protezione attiva (impianti di raffreddamento esterni ed impianti a schiuma) per i serbatoi contenenti liquidi combustibili classificati secondo le categorie previste del D.M. 31 luglio 1934 e che dovranno essere preventivamente approvati dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Le apparecchiature elettriche ed i locali per i quali è previsto, secondo la normativa vigente, la protezione attiva con impianti automatici di spegnimento ad estinguente gassoso (CO₂, HALON, etc.), dovranno essere realizzati tenendo anche conto dell'attuale evoluzione in corso nell'uso degli agenti estinguenti gassosi (progressiva eliminazione degli idrocarburi alogenati a vantaggio di nuovi estinguenti non inquinanti a basso contenuto tossico e non dannosi per la fascia protettivo dell'ozono stratosferico);

- i) l'ENEL dovrà fornire alle Autorità locali con un congruo anticipo rispetto all'avvio dell'esercizio della centrale, sulla base delle indicazioni già fornite nello Studio di Impatto e nelle informazioni aggiuntive, uno schema descrivente le azioni da assumersi in caso di situazione anomala od incidentale che dovesse comportare interventi di emergenza;
- l) l'ENEL dovrà stabilire un codice di comportamento nei casi in cui potrà o dovrà fare un limitato ricorso al gasolio o a DPL e comunicarlo alle Autorità locali;
- m) l'ENEL dovrà definire, tramite le convenzioni di cui all'art. 9 dell'All. IV al D.P.C.M. 28 dicembre 1988, con le Autorità locali competenti gli interventi di adeguamento ed eventuale ripristino della viabilità interessata, i percorsi ottimali dei traffici, le azioni e gli interventi per la sicurezza del traffico;

R
myu

UP
Lpr

- n) l'ENEL dovrà ricercare con gli Enti gestori dei canali irrigui, in accordo con le Autorità locali, le soluzioni idonee a permettere di norma l'uso delle risorse idriche superficiali per i fabbisogni industriali dell'impianto e di ridurre al minimo i fabbisogni idrici da soddisfarsi con prelievi in falda;
- o) l'ENEL non dovrà utilizzare per usi industriali l'acqua prelevata dall'acquifero profondo;
- p) l'ENEL dovrà predisporre un progetto di sistemazione paesistica dell'area al fine di mitigare l'impatto visivo dell'opera sulla base delle seguenti indicazioni:
- realizzazione di una fascia arborea esterna alla esistente recinzione, costituita da essenze autoctone, arbustive e di alto fusto tali da assicurare sia una varietà cromatica e compositiva, sia uno schermo continuo. Tale fascia dovrà avere una profondità di almeno 30 metri, compatibilmente con le strutture esistenti (viabilità, canali, cimitero di Leri-Cavour, etc.) e con le esigenze di accesso e di collegamento elettrico della centrale;
 - particolare attenzione dovrà essere rivolta alla sistemazione del lato prospiciente la strada provinciale Crescentino-Vercelli, dove la fascia arborea da interporre tra strada ed impianto dovrà avere una maggiore profondità compatibilmente con l'esigenza di conservare gli esistenti bacini di raccolta e decantazione delle acque meteoriche. Le sponde dei citati bacini dovranno essere opportunamente sistemate a verde con vegetazione di tipo ripariale;
 - a fine lavori si dovrà provvedere al completo ripristino morfologico e vegetazionale delle aree esterne in proprietà annesse e contigue al Borgo di Leri;
- q) nella realizzazione del gasdotto l'Ente realizzatore dovrà attenersi ai seguenti criteri al fine di minimizzare gli effetti sul territorio e l'impatto sui suoli e sul loro uso:
- il percorso dovrà essere scelto in modo da limitare gli attraversamenti importanti delle colture e delle relative opere accessorie. Al riguardo saranno sfruttati per quanto possibile assi di penetrazione esistenti;
 - la posa della condotta dovrà essere effettuata nei periodi



Il Ministro dell'Ambiente

- compatibili con le coltivazioni in atto ed a profondità tale da non influenzare le coltivazioni sovrastanti;
- la pista di posa dovrà essere accuratamente ripristinata;
 - le servitù di passaggio dovranno essere limitate a quelle necessarie per il corretto esercizio della tubazione;

D I S P O N E

- che l'ENEL provveda all'adeguamento del progetto secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento; il progetto adeguato sarà inoltrato all'ENEL, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Vercelli, al Comune di Trino, al Ministero della Sanità, al Ministero dei Lavori Pubblici e al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, dopo la verifica di ottemperanza da parte del Servizio V.I.A. del Ministero dell'Ambiente;

- che i piani di monitoraggio delle emissioni e di monitoraggio e controllo ambientale di cui alle prescrizioni e) ed f) siano presentati entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento al Servizio V.I.A. del Ministero dell'Ambiente per la verifica di conformità ai criteri indicati ed alle Amministrazioni locali competenti;

- che il presente provvedimento sia comunicato all'ENEL, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità, al Ministero dei lavori pubblici, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Vercelli ed al Comune di Trino. La Regione Piemonte provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 10.1 APR. 1991

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE *duy*

Corbelli

IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

On. *Gianfranco* **ASLORI**

DA
my

ap